

CXXXVIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1931

ANNO X

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>
Congedi	5353
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
CIANO: Proroga del sussidio straordinario di esercizio a favore della Società esercente le piccole ferrovie di Abbazia	5353
Risposta scritta ad interrogazione (<i>Annunzio</i>)	5353
Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):	
Revisione del sistema di gestione dei passaggi a livello	5353
PENNAVARIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	5354
BAGNASCO	5355
Norme per l'applicazione delle nuove disposizioni sulle imposte di consumo.	5355
ROSOBOCH, <i>sottosegretario di Stato</i>	5355
LANTINI	5356
Ripristino della Serie XX dei biglietti ferroviari di abbonamento per le linee della Calabria	5356
PENNAVARIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	5357
BARBARO	5357
Sistemazione degli ex-combattenti operai temporanei presso le Manifatture dei Tabacchi	5358
ROSOBOCH, <i>sottosegretario di Stato</i>	5358
MARESCA DI SERRACAPRIOLA	5358
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):	
Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di Note il 29 aprile 1931	5358

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia	5360
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina per l'esercizio delle linee sovvenzionate di navigazione costituenti il Gruppo H (Zara)	5363
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali	5367
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare	5368
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931	5370
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati	5370

	Pag.		Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate	5371	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie	5367
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala	5371	DEL BUFALO	5367
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio	5371	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina	5368
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum	5372	GAZZERA, <i>ministro</i>	5368
Relazioni (Presentazione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori	5369
FERA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente modificazioni agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente gli ordinamenti interni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni	5372	PAREA.	5369
CHIURCO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, numero 1241, concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile	5372	Disegni di legge (Votazione segreta):	
Disegni di legge (Discussione):		Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di Note il 29 aprile 1931	5373
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno	5360	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia	5373
VIALE	5360	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti, e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno	5373
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi	5364	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina per l'esercizio delle linee sovvenzionate di navigazione costituenti il gruppo <i>H</i> (Zara)	5373
BARNI	5364	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi	5374
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente la ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica	5365	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente la ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica	5374
MEZZETTI	5365	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931	5374
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931.	5366	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali.	5374
GIBERTINI	5366	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie	5374

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina	5375
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare	5375
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori	5375
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931	5375
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati	5375
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate	5376
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala	5376
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio . . .	5376
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum	5376

La seduta comincia alle 16.

VERDI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Gabasio, di giorni 4; Ducrot, di 10; Pirrone, di 10; Bono, di 8; Mottola, di 2; Pisenti, di 3; Biancardi, di 3; Brunelli, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Blanc, di giorni 2; Puppini, di 1; Ceci, di 1; Lucchini, di 3.

(Sono concessi).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Proroga del sussidio straordinario di esercizio a favore della Società esercente le piccole ferrovie di Abbazia. (1152)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole camerata Paolucci.

Sarà inserita, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Bagnasco, al Ministro delle comunicazioni, «per conoscere se, di fronte all'impressionante ripetersi di disastri che si verificano ai passaggi a livello incustoditi, ove si deplorano spesso numerosi morti, non ritenga sia il caso di rivedere, sia pure con qualche sacrificio di già assicurate economie di bilancio, tutto il sistema di gestione dei passaggi a livello, con conseguente maggiore economia di vite umane».

(1) Vedi Allegato XX.

L'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

PENNAVARIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Nel rispondere esaurientemente all'onorevole Bagnasco credo non inutile ricordare che il provvedimento dell'abolizione della chiusura e del presenziamento sui passaggi a livello della rete ferroviaria dello Stato fu adottato in seguito a disposizione di legge nell'anno 1924, con tutte le possibili cautele, in modo che non potesse recare nocimento alla circolazione stradale e soprattutto non rappresentasse un pericolo per la incolumità del pubblico.

D'altra parte il provvedimento non era del tutto nuovo, poichè già esistevano linee della rete statale sulle quali era stato da molti anni abolito il presenziamento dei passaggi a livello e numerose e importanti reti ferroviarie estere ci avevano già preceduto nell'attuare. Il provvedimento si rese poi assolutamente necessario (insieme ad altri dei quali non è il caso di parlare) allo scopo di migliorare le condizioni del bilancio ferroviario con l'eliminazione di numeroso personale la cui opera non era e non poteva essere completamente utilizzata.

Sin dalla prima applicazione del provvedimento si fece però una distinzione essenziale; si lasciarono aperti e senza custodia soltanto quei passaggi a livello i quali presentavano garanzie sufficienti per l'attraversamento senza pericolo, purchè i conducenti si assicurassero che non vi fossero treni in vista.

Attuata una innovazione così importante l'Amministrazione ferroviaria non ha mancato di eseguirne e valutarne le conseguenze per quelle modificazioni, quegli adattamenti e quelle maggiori garanzie, per l'incolumità del pubblico e per la regolarità del servizio che soltanto l'esperienza poteva suggerire. Funzionari particolarmente competenti hanno perciò in un secondo momento verificato sopralluogo le condizioni di tutti i passaggi a livello della rete per rendersi conto se o meno essi dessero sicuro affidamento e se il traffico, sia stradale che ferroviario, potesse svolgersi con assoluta sicurezza.

La Commissione formata da questi funzionari ha suggerito ben 4451 provvedimenti che vanno dalla soppressione del passaggio mediante deviazione di strada, al ripristino della custodia con apposito personale, al miglioramento della visuale libera e della segnalazione. Tutti i provvedimenti si sono attuati in breve tempo. In alcuni passaggi a livello di traffico intenso e in condi-

zioni speciali sono stati già impiantati — e molti ancora ne verranno impiantati — segnalatori automatici i quali all'approssimarsi del treno danno segnalazioni ottiche e acustiche di avviso a chi transita sulla strada ordinaria.

Dalle statistiche risulta che i passaggi a livello aperti e senza custodia, che nel 1925 raggiunsero il massimo di 9115, alla fine dell'anno decorso 1930 erano ridotti a 8053, con una diminuzione cioè di 1062.

E si otterrà certamente una ulteriore diminuzione mediante la costruzione di appositi sottopassaggi e soprapassaggi per cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sempre agevolato le iniziative dei comuni, delle provincie e degli enti interessati.

Malgrado le cautele della prima applicazione del provvedimento, malgrado le cure sempre vive dell'Amministrazione per i necessari perfezionamenti, gli investimenti ai passaggi a livello si ripetono con frequenza.

Ciò è dovuto soprattutto all'intensificarsi del traffico automobilistico, ma è anche dovuto al fatto che non sempre i conducenti di veicoli stradali usano tutta la necessaria prudenza nello attraversamento delle ferrovie.

Di questi fatti si ha una prova evidente negli investimenti che si sono spesso verificati, anche con conseguenze mortali, nei passaggi a livello presenziati e qualche volta anche in quelli chiusi. Nel solo anno 1930, in cui venne tenuto conto di tali inconvenienti, furono causati 947 danneggiamenti alle chiusure da parte di veicoli, in maggior parte automobili, e qualche volta anche con ferimento degli agenti ferroviari.

Assicuro, comunque, l'onorevole interrogante, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato cura con particolare interesse questo complesso problema ed estenderà ancora le installazioni di apparecchi segnalatori e continuerà a dare il suo contributo alle iniziative locali per la soppressione dei passaggi a livello.

Si spera, d'altra parte, che i conducenti dei veicoli su strada ordinaria usino maggiore attenzione prima di attraversare le ferrovie. Nelle condizioni attuali non è ammissibile in Italia un ritorno al passato; significherebbe una spesa insopportabile di molte decine di milioni per il bilancio ferroviario e sarebbe anche in contrasto con le esigenze moderne del traffico e con il desiderio degli utenti della strada rotabile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bagnasco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BAGNASCO. Ringrazio Sua Eccellenza il sottosegretario alle comunicazioni della sua risposta, della quale mi dichiaro abbastanza soddisfatto.

Il motivo che mi ha spinto a presentare l'interrogazione è stato quello di dare qualche soddisfazione all'opinione pubblica, la quale ad ogni nuovo disastro che si verificava ai passaggi a livello incustoditi mostrava di pensare che non si provvedesse con sufficiente decisione a studiare i rimedi affinché tali disastri venissero quanto più possibile evitati.

Se si pensa alla differenza tra la risposta data sei anni or sono dall'allora sottosegretario di Stato alle comunicazioni, Sua Eccellenza Panunzio, e quella di oggi, si vede che le ferrovie hanno migliorato assai nelle loro buone disposizioni per favorire un miglioramento della situazione. E sono molto lieto di apprendere che si studia il modo di ovviare agli inconvenienti lamentati soprattutto con la creazione di sottopassaggi e soprapassaggi.

Ed è per questo motivo che rinnovo l'espressione della mia soddisfazione.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Lantini al Ministro delle finanze. « 1°) per conoscere le ragioni che hanno determinato — nel nuovo testo unico della finanza locale — la limitazione ai soli comuni di ottava e nona classe della gestione dell'imposta di consumo da parte dei Consorzi costituiti con la maggioranza degli esercenti; 2°) per sapere inoltre, poichè l'articolo 42 del testo unico opportunamente prevede la possibilità di abbonamenti individuali o di classi esercenti alle imposte sui consumi, se non ritenga utile che il regolamento stabilisca che l'accettazione o meno delle proposte di abbonamento per le classi di contribuenti non debba essere lasciata all'arbitrio esclusivo del comune o dell'appaltatore, ma debba essere giudicata dalle Commissioni locali, nelle quali è fatto posto ai rappresentanti dei contribuenti; 3°) infine per chiedere, se non creda che in sede di regolamento sia specificato che la incompatibilità di cui al n. 7, dell'articolo 77 del testo unico non riguardi i partecipanti al Consorzio, ma solo gli appaltatori, sia perchè i singoli esercenti consorziati non sono appaltatori, sia perchè, ove si volesse estendere la incompatibilità del n. 7 ai partecipanti ai Consorzi, questi si troverebbero nell'impossibilità di costituirsi, dato che i consorziati sono proprio coloro che hanno la gestione di esercizi nei

quali si spacciano generi soggetti alle imposte di consumo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

ROSBOCH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La disposizione dell'articolo 89 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, secondo cui il conferimento della gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio può essere autorizzato dal prefetto — sentita la Giunta provinciale amministrativa — soltanto nei comuni delle classi *H* ed *J*, è conforme a quella contenuta nell'articolo 16 (sub. 81) del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, già convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 963, corrispondendo le dette classi *H* ed *J* dei comuni alla preesistente classe quarta, agli effetti dell'applicazione delle summenzionate imposte.

A questa limitazione ha condotto l'insegnamento tratto da una non breve esperienza, essendosi riconosciuto che la speciale gestione dei Consorzi di esercenti male si adatta ai comuni di una certa importanza, poichè non offre ad essi nè adeguati redditi nè possibilità di efficaci controlli, mentre può facilmente degenerare in forme speculative a danno degli esercenti non associati.

A siffatti inconvenienti è dato invece di poter più agevolmente ovviare in centri di minore importanza, nei quali, tenuto conto altresì della minore entità delle riscossioni, nemmeno renderebbesi conveniente la spesa di un'apposita organizzazione sia da parte del comune che da parte di un privato assunto.

Per la riscossione delle imposte di consumo in via di abbonamento — giusta l'articolo 42 del testo unico — mediante convenzioni da stipularsi tanto coi singoli contribuenti, esercenti o fabbricanti, quanto con classi di esercenti o fabbricanti, non si appalesa necessario dover far ricorso, per quanto concerne la determinazione del canone, alla Commissione comunale di cui all'articolo 278 del detto testo unico, considerato che vertendosi in tema di abbonamento puramente facoltativo è sempre fatto salvo agli interessati che si ritenessero eccessivamente gravati di procedere nell'ordinaria forma del pagamento a tariffa, mentre la necessità di salvaguardare i contribuenti dall'imposizione di non adeguati canoni, mediante la procedura contenziosa innanzi la ricordata Commissione e con la garanzia del ricorso al prefetto, sussiste invece solo quando all'abbonamento

debba addivenire obbligatoriamente secondo i casi previsti dalla legge.

Non fa d'uopo specificare in sede di regolamento che la incompatibilità di cui al n. 7 dell'articolo 77 del testo unico (e cioè che non possono essere appaltatori delle imposte di consumo coloro che direttamente o per interposta persona hanno la gestione di esercizi nei quali si spacciano generi soggetti ad imposta) non riguarda i partecipanti al Consorzio degli esercenti, poichè l'ultimo comma dello stesso articolo già dispone che la suddetta incompatibilità non è applicabile agli esercenti riuniti in consorzio a termini del successivo articolo 89.

PRESIDENTE. L'onorevole Lantini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LANTINI. Mi dichiaro non soddisfatto della risposta data alla mia interrogazione dall'onorevole Sottosegretario di Stato alle finanze per il punto primo e secondo della mia interrogazione, mentre per il punto terzo accetto la risposta, perchè per lo meno essa vale a chiarire i dubbi già manifestati in qualche luogo, da qualche autorità tendente a interpretare la legge in senso fiscale stretto.

Sul primo punto riconosco che il testo unico ha migliorato la situazione precedente in rapporto alle concessioni con gli appaltatori, prescrivendo in tutte le categorie il criterio dell'aggio anzichè quello del canone fisso. In certo senso ha pure migliorato l'aumento del limite minimo della popolazione da ottomila a diecimila abitanti, ciò che del resto è normale conseguenza dell'incremento demografico.

D'altra parte non mi posso dichiarare soddisfatto per il criterio seguito col negare la possibilità dei Consorzi alle prime categorie, e riservandola soltanto alle due ultime. Era logico aspettarsi che dopo cinque anni di esperienza sindacale, le associazioni sindacali stesse che poi sono organi parastatali, investiti di responsabilità pubblica, potevano benissimo, come possono in realtà, esercitare una qualche disciplina e sorveglianza sia per quello che riguarda la costituzione dei Consorzi, sia per l'esercizio delle funzioni inerenti.

Ora è certo che l'appaltatore, anche col sistema ad aggio ha interesse di girare quanto più sia possibile la vite, cioè di essere quell'intermediario fiscale fra Enti pubblici e contribuenti, che nuoce allo stesso Ente e al criterio non soltanto economico, ma politico e morale a cui deve obbedire l'imposizione fiscale.

E accenno ancora che per i comuni fino a 50 mila abitanti, almeno, l'esperienza dei

Consorzi poteva essere benissimo fatta, perchè se pure è vero che gli appaltatori si danno una attrezzatura tecnica maggiore di quella dei Consorzi, si possono fare e si sono fatte anche delle buone prove consorziali, tali da promettere una buona riuscita fino ai comuni di media importanza.

Comunque, io suggerisco all'onorevole sottosegretario una modificazione, direi, correttiva; e cioè di voler considerare il fatto particolare dei comuni che sono costituiti da un gran numero di frazioni periferiche al comune stesso e molte volte assai distanziate. Allora che cosa succede? Che da cinque, sei, sette mila abitanti del centro comunale, si arriva a superare facilmente i ventimila, i trentamila rendendo in questi così ingiusta la quota dell'imposta di consumo, equiparando nell'aggravio le frazioni periferiche e lontane, ben diverse per tenore di vita e possibilità economiche, da quelle del capoluogo. È ingiusto dal punto di vista fiscale ed è anche in realtà di difficile applicazione.

Quindi io vorrei che il Ministero, nelle disposizioni regolamentari, volesse adattare le disposizioni attuali per quel che riguarda i centri urbani dei comuni, separandoli e isolandoli dalle piccole frazioni.

Per quanto riguarda il secondo punto, è vera tutta quella procedura di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario concessa a gruppi di contribuenti o al singolo contribuente per reclamare ove non si veda accontentato nella concessione dell'abbonamento. Però certo resta il fatto primo: la condizione dell'abbonamento gliela fa la parte interessata, cioè l'appaltatore, e la procedura di ricorso è lunga e complicata. Era interessante, poichè il testo unico ha istituito queste Commissioni comunali corporativamente costituite, che fossero state affidate loro poteri e facoltà, o anche in questo ramo, mettendo fra le due parti interessate — colui che deve pagare e colui che deve riscuotere, e ha interesse di riscuotere molto, troppo, cioè l'appaltatore — un congegno, un organo che avesse funzione di arbitro e di giudice imparziale.

Spero comunque che queste provvidenze, che mi paiono ovvie, possano essere accettate e inserite nelle disposizioni regolamentari. (*Applausi.*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Barbaro, al Ministro delle comunicazioni « per sapere se non creda opportuno e conveniente disporre che venga ripristinata la serie XX dei biglietti ferroviari di abbonamento, la quale comprendeva tutte le linee della Calabria e anche il prolunga-

mento fino a Napoli e a Roma e rispondeva molto bene ai bisogni della regione interessata, che da tale provvedimento trarrebbe indiscutibili vantaggi».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni, ha facoltà di rispondere.

PENNAVARIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Le ferrovie dello Stato hanno esaminato diverse volte l'opportunità di un generale ripristino delle numerose serie di abbonamenti a piccole zone esistenti prima della guerra, ma hanno dovuto sempre concludere in senso sfavorevole. Le vecchie serie, istituite con criterio di soverchia larghezza, vennero soppresse nel 1917, quando si ebbe bisogno di diminuire gli oneri che ne derivavano. Nella formazione delle nuove si cercò di evitare gli inconvenienti che nel passato si erano verificati, i quali consistevano soprattutto nella eccessiva tenuità del prezzo, rispondente spesse volte al costo di un semplice biglietto di andata e ritorno dai due punti estremi dell'abbonamento.

In quanto alla richiesta particolare dell'onorevole Barbaro, si osserva che la serie di cui egli domanda il ripristino avrebbe una percorrenza di 1844 chilometri, e i relativi prezzi annuali, con la riduzione del 35 per cento sul prezzo dell'abbonamento ordinario, risulterebbero di 4926 lire per la prima classe, 3297 per la seconda, 2188 per la terza.

Ora, fra le serie attualmente in vigore ve n'è una, la settima, che offre al pubblico tutte le linee dell'Italia Meridionale e Centrale, sino alla trasversale Roma-Pescara: in totale ben 4454 chilometri, cioè più del doppio dell'antica serie XX e richiede una maggiore spesa di poche lire, che risulterebbe irrilevante rispetto al maggior percorso.

Sono quindi spiacevole di dover dire all'onorevole Barbaro che l'Amministrazione ferroviaria non può prendere in esame la sua richiesta per non turbare l'organicità degli abbonamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato, ma, evidentemente, non mi posso dichiarare del tutto soddisfatto.

PENNAVARIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Almeno in parte.....

BARBARO. La mia interrogazione, modesta nella forma e nella sostanza, aveva per oggetto il ripristino di una serie di biglietti ferroviari di abbonamento, già dimostrata vantaggiosa dall'esperienza anche attraverso un lungo periodo di anni. Tale abbonamento comprendeva tutta la rete calabrese e

si estendeva fino a Napoli e a Roma. Il criterio, al quale tale serie di abbonamento si informava, mi permetto di ritenere che non dovrebbe essere abbandonato; ma, se mai, ripreso in esame dall'onorevole Direzione Generale delle ferrovie, giacché è opportuno che le singole regioni, specie se periferiche, siano collegate mediante abbonamenti ferroviari, che, mentre consentano facili ed economiche relazioni commerciali nello stesso ambito regionale, diano la possibilità agli abitanti della regione stessa, di raggiungere la Capitale e i centri di maggiore importanza esistenti nel Regno.

Raggruppare, come dice l'onorevole sottosegretario di Stato, alcune intere regioni nelle serie di abbonamento, è certo una cosa molto costosa per il viaggiatore e spesso anche molto poco utile, in quanto che è constatato che, anzitutto, alcune regioni, pure essendo magari vicinissime, hanno tra loro scarsi rapporti commerciali (non esemplifico, perchè mi pare superfluo) e d'altra parte è constatato che esiste un massimo di traffico locale per ogni singola regione, che degrada a mano a mano che si va verso i margini del rispettivo territorio, e che tale traffico poi riprende e ridiventa considerevole tra la regione ed i maggiori centri della penisola come Milano, Roma, Napoli, ecc.

Per queste considerazioni, che sono molto pratiche, che comunque impediscono al viaggiatore di avvalersi di serie di abbonamento, che comprendano parecchie regioni, mi permetto di proporre che, — specialmente in occasione della revisione che credo sia in corso per quanto concerne le tariffe ferroviarie, e soprattutto gli abbonamenti, — vengano studiate ed attuate forme economiche di abbonamento che valgano a collegare, ripeto, ogni singola regione separatamente e a dare altresì ai viaggiatori la possibilità di accesso ai maggiori centri commerciali, magari a scelta degli stessi interessati, che naturalmente pagherebbero secondo il chilometraggio relativo, pagherebbero cioè in proporzione del maggiore chilometraggio prescelto.

Nè vale osservare che oggi esistono le carte di autorizzazione le quali prima non esistevano: giacché l'abbonamento giova per i viaggi frequentissimi; mentre le carte di autorizzazione sarebbero troppo costose quando ci fosse bisogno di viaggiare molto di frequente.

Per questo, concludendo, io sono certo che l'onorevole e benemerito Ministero delle comunicazioni, nell'interesse delle regioni più lontane, e che perciò hanno maggiore bisogno

di comunicazioni e di agevolazioni ferroviarie, vorrà tener presente e possibilmente accogliere, con la consueta prontezza fascista, questi nostri modesti voti, già altra volta prospettati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Maresca di Serracapriola, al Ministro delle finanze « per conoscere se non ritenga giunto il momento — in considerazione della scadenza verificatasi dell'ultimo termine fissato dal Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, ai divieti stabiliti dal Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387 — per provvedere alla sistemazione degli ex-combattenti che da diversi anni prestano lodevole servizio in qualità di operai temporanei presso le manifatture dei tabacchi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

ROSOBOCH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il numero massimo degli operai permanenti delle Manifatture dei Tabacchi è fissato da apposita tabella organica approvata con Regio decreto.

Detto numero fu notevolmente ridotto, in relazione alle direttive generali del Governo, con Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41. Di guisa che attualmente si ha, di fatto, in confronto alla tabella stessa, una sensibile eccedenza di operai permanenti. I quali non potendo essere, per esigenze di servizio, nè licenziati nè sistemati in altro gruppo di personale, sono conservati in soprannumero, giusta facoltà concessa dal decreto medesimo.

Non è pertanto possibile al presente, provvedere a nuove sistemazioni di operai temporanei nell'anzidetta categoria dei permanenti.

Ciò potrà essere fatto solo gradatamente nei limiti delle vacanze che si verificheranno nell'organico, secondo le norme dettate dal regolamento per le Manifatture dei Tabacchi e da quelle legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato; le quali, com'è naturale, hanno tenuto in doverosa considerazione le benemerienze degli ex-combattenti.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Maresca di Serracapriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze per la cortese risposta che ha dato alla mia interrogazione, ma devo però dichiararmene insoddisfatto: perchè, essendosi molto opportunamente ravvisata la necessità di prorogare ulteriormente l'efficacia

delle disposizioni dei Regi decreti-legge n. 1387 del 1926, n. 1457 del 1929 e n. 1088 del 1930, ne consegue che l'Amministrazione dello Stato può procedere a nuove nomine di impiegati di ruolo.

La mia interrogazione riguarda un personale modesto e ristretto di ex-combattenti, che si trovano in servizio in qualità di operai temporanei, con soddisfazione dell'Amministrazione, da parecchi anni.

La loro sistemazione in ruolo, oltre che giustificata dalla qualità del lungo servizio finora prestato, si rende doverosa, perchè si tratta di ex-combattenti, quasi tutti padri di numerosa famiglia, ancora in condizioni di inferiorità non soltanto verso i commilitoni più fortunati della stessa o di altre categorie, oramai sistemati o in corso di sistemazione, ma anche di fronte a tanti giovanissimi elementi, necessariamente non e combattenti.

La sistemazione di questi combattenti poteva esser fatta anche nonostante il divieto di cui ho parlato: infatti nella lettera c) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, era consentita un'eccezione al divieto, suggerita appunto dalla necessità di tener conto di legittime aspettative, come potevano essere quelle dei reduci dalla guerra, che prestavano già lodevole servizio nell'Amministrazione.

Non si comprendono le ragioni che hanno indotto a non far uso di tale eccezione a favore di benemeriti ex-combattenti.

Mi sembra, pertanto, più che mai ora che il divieto è stato tolto giusto e doveroso che si pensi a collocare in ruolo questi operai temporanei, ai quali si riferisce la mia interrogazione, anche, se necessario, modificando le disposizioni di legge.

Confido che l'onorevole Sottosegretario di Stato e l'onorevole Ministro per le finanze vorranno aderire a questo mio punto di vista, che è confortato dalla consapevolezza dello spirito sempre generoso dimostrato dal Regime verso gli artefici di Vittorio Veneto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno d'oggi.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di note il 29 aprile 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approva-

zione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di note il 29 aprile 1931. (*Stampato* n. 1016-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, Ne do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di note, il 29 aprile 1931 ».

Si dia lettura delle note allegate.

GORINI, *segretario*, legge:

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DE LETTONIE — RIGA

N. 8988

Riga, le 29 avril 1931.

Son Excellence M. le Dr. N. MACARIO
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire — Riga

Monsieur le Ministre,

A la suite des échanges de vue qui ont intercédé, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence ce qui suit:

« Le Gouvernement de la République de Lettonie, désireux de favoriser les relations commerciales entre la Lettonie et l'Italie, renonce à la formalité du visa consulaire sur les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises italiennes destinées à la Lettonie, à la condition que le Gouvernement Royal d'Italie, de sa part, renonce, à titre de réciprocité, à la formalité du visa consulaire sur les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises lettonnes destinées à l'Italie.

« Le Gouvernement de la République de Lettonie renonce aussi à l'apposition sur les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises italiennes destinées à la Lettonie, de l'annotation prescrite par l'article 2 de l'ordonnance lettone n. 128 du 22 avril 1929, relative aux frais de fabrication des produits industriels et à la valeur des matériaux y ajoutés au cours de la fabrication, à la condition que le Gouvernement italien renonce également, de sa part, à l'apposition de quelle que soit annotation analogue sur les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises lettonnes destinées à l'Italie.

« Le présent accord entrera en vigueur 15 jours après la publication dans la *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* de la disposition qui donnera exécution à l'accord même. Le Gouvernement Royal d'Italie aura soin de donner communication immédiate de cette publication au Gouvernement de la République de Lettonie.

« Le Gouvernement de la République de Lettonie pourra dénoncer le présent Accord à tout moment pour en faire cesser les effets un mois après la date de la dénonciation ».

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

K. ULMANIS
Président du Conseil
Ministre des Affaires Etrangères

REGIA LEGAZIONE D'ITALIA
RIGA

N. 299

Riga, le 29 avril 1931.

A Son. Excellence Monsieur K. ULMANIS
Président du Conseil — Ministre des Affaires Etrangères — Riga

Monsieur le Ministre,

A la suite des échanges de vue qui ont intercédé et en conformité des instructions reçues par mon Gouvernement, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence ce qui suit:

« Le Gouvernement Royal Italien, désireux de favoriser les relations commerciales entre l'Italie et la Lettonie, renonce à la formalité du visa consulaire sur les certificats d'origine

qui accompagnent les marchandises lettonnes destinées à l'Italie, à la condition que le Gouvernement de la Lettonie, de sa part, renonce, à titre de réciprocité, à la formalité du visa consulaire sur les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises italiennes destinées à la Lettonie.

« Le Gouvernement Royal d'Italie renonce aussi à l'apposition sur les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises lettonnes destinées à l'Italie, de toute annotation relative aux frais de fabrication des produits industriels et à la valeur des matériaux y ajoutés au cours de la fabrication, à la condition que le Gouvernement letton renonce également, de sa part, à l'application sur les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises italiennes destinées à la Lettonie de l'annotation prescrite par l'article 2 de l'ordonnance lettone n. 128 du 22 avril 1929.

« Le présent accord entrera en vigueur 15 jours après la publication dans la *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* de la disposition qui donnera exécution à l'Accord même. Le Gouvernement Royal d'Italie aura soin de donner communication immédiate de cette publication au Gouvernement de la République de Lettonie.

« Le Gouvernement Royal d'Italie pourra dénoncer le présent Accord à tout moment pour en faire cesser les effets un mois après la date de la dénonciation ».

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de la plus haute considération.

MACARIO.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (*Stampato* n. 1017-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno. (*Stampato* n. 1018-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli camerati, prima che il disegno di legge in discussione diventi definitivo, consentite alcune osservazioni, perchè se anche questa non fosse la sede opportuna per apportare ad esso sostanziali modificazioni, sia almeno lasciata alle popolazioni di montagna la speranza di non lontani ulteriori provvedimenti che integrandolo valgano a migliorarne gli effetti.

Il decreto in discussione ha lo scopo di impedire quella distruzione dei boschi di castagneti che imperversò durante la guerra, si accentuò dopo la guerra e minaccia di diventare esiziale oggi coll'inasprirsi della crisi economica. Scopo lodevolissimo ed encomiabile.

Senonchè il decreto contiene esclusivamente provvedimenti a carattere negativo. Ora mi sembra che non sia rispondente alla politica fascista, in tempi di urgente risanamento montano, un provvedimento a carattere negativo soltanto: devono, a mio modesto avviso, far seguito provvedimenti d'indole positiva, perchè non è prescrivendo nuovi e maggiori divieti che si risolve il problema della montagna. Questo problema e quello specifico della conservazione dei castagneti da frutto è bene importante e merita, onorevoli camerati, la vostra attenzione.

Secondo le statistiche sono destinati alla coltivazione di castagni da frutto ben 500.000 ettari. Il castagno come pianta selvatica nasce da sè, spontaneamente sul monte. Il castagneto da frutto ha bisogno di cure come un frutteto. Il castagno da frutto fu importato dall'Oriente ed ebbe nei tempi scorsi un'altissima funzione, perchè quando imperversavano le guerre e non v'era l'internazionalizzazione del mercato del grano, la farina di castagne poteva sostituire il pane e dava alle donne, ai vecchi ed ai bambini che rimanevano a casa la sicurezza dell'alimento e del fuoco. Questa pianta fu onorificata dai nostri montanari col nome di regina della montagna, e ha adempiuto ad una funzione nobilissima. Con la internazionalizzazione del mercato del grano, questa funzione cessò di avere ragione di esistere, e allora la coltivazione del castagno da frutto decadde, cosicchè sarebbe impossibile trovare oggi nella nostra montagna un nuovo impianto di castagno da frutto, come è impossibile trovare una cultura nazionale di tale pianta. La quale però continua ad avere una funzione di importanza, inquantochè ancora nel decorso anno abbiamo esportato castagne per 36 milioni di lire, e il frutto di castagno, anche se ha cessato di servire agli scopi cui era prima destinato, è impiegato però per la preparazione dei dolci e delle marmellate, ma particolarmente per l'esportazione in America, ed in modo principale negli Stati Uniti, che sono i nostri migliori clienti. Nello scorso anno si esportarono castagne per un valore di 36 milioni ed un terzo di questa esportazione andò agli Stati Uniti.

La risoluzione del problema castanile sta in provvidenze di ordine positivo atte a favorire il perfezionamento e lo sviluppo del prodotto. I marroni si vendono ancora oggi a lire 100 e 120 al quintale, e una marroneta può anche rendere 20 o 25 quintali di frutto all'anno, rappresentando anche un buon impiego di capitale.

Ma quand'anche noi avessimo adibito tutta la parte disponibile ed adatta del terreno montuoso a ricostruzione dei castagneti da frutto, non avremmo ancora risolto la questione, giacchè il castagneto da frutto richiede terreno e clima speciali, e del resto non sarebbe il caso di ottenere una sopra-produzione, anche per ragioni particolari dell'attuale economia mondiale.

Quindi la restante parte dei 500 mila ettari di terreno può e deve avere altra destinazione, ed io ritengo che, poichè il terreno per il castagno da frutto è stato in passato sempre scelto tra i migliori e più profondi della montagna, si possa far luogo a trasformazioni culturali.

Io so benissimo che tutte le volte che si parla di trasformazioni culturali in rapporto alla montagna si desta un certo allarme nella popolazione, perchè si teme che la trasformazione culturale di una parte del terreno boscoso possa favorire quegli sconvolgimenti idrogeologici, che sono tanto dannosi alla nazione, ma soprattutto si obietta che noi importiamo dall'estero per un miliardo all'anno di legname, quindi è quasi un delitto di lesa patria abbattere dei castagneti per riduzioni a culture agrarie.

Ma, onorevoli camerati, non è con le disposizioni del decreto in esame che si risolve il problema, perchè fin tanto che noi lasciamo in pace i castagneti vecchi, in parte cariati o inservibili anche per la combustione, non diminuiamo di un metro cubo all'anno l'importazione dall'estero. Tant'è che ancor oggi questa importazione continua, e che le piante che ci mancano dobbiamo sostituirle con specialità esotiche di minor pregio e di molto maggior costo.

Qualche trasformazione agraria razionale con riduzione di terreno a ripiani, con costruzione delle necessarie fognature, con piantagioni e fabbricati per il ricovero tanto dell'agricoltore che dei suoi animali, in una parola qualche impianto di veri poderi di montagna, quando non si tratti di ampliamento, di poderi già esistenti, non faranno rimpiangere il castagneto che va via.

Bisogna quindi anche per queste trasformazioni intervenire, mentre si deve essere rigorosi nel far cessare gli sfruttamenti superficiali, temporanei del terreno che sono stati in passato la rovina della nostra montagna.

Io penso che per l'economia del nostro Paese, non sia meno utile l'acquisto di un nuovo podere in montagna di uno in pianura, fatto sorgere da terreni paludosi e malarici

e che ad entrambi si dovrebbero accordare gli stessi benefici statali.

Ma anche destinando una parte delle attuali selve a nuove unità culturali è certo che rimarrà ancora una grande estensione e saranno le selve in peggiori condizioni, quelle più in alta montagna, su terreno maggiormente inclinato e degradato; vale a dire le selve meno redditizie.

Pare non vi sia altro rimedio che il ritorno al bosco naturale, la trasformazione cioè in castagneti selvatici. Non è un regresso, onorevoli camerati, imperocché il legname di castagno è anche oggi ricercato, ha dei pregi sovra tutto per gli usi esterni e rappresenta una vera utilità anche dal lato economico. Quindi è che il ritorno al bosco selvatico può essere una buona soluzione del problema. Basta prendere in mano un listino dei prezzi dei legnami e si vedrà che malgrado l'attuale crisi, il castagno lavorato si mantiene sulle 300-400 lire al metro cubo, il che vuol dire 150-200 in piedi in bosco. E siccome la produzione media di questi boschi si aggira sui 5-6 metri cubi all'anno e più, e come è noto la produzione forestale non è gravata che da un minimo di spese, ecco una rendita che potrà benissimo stare a confronto con quella delle migliori coltivazioni del monte.

Con queste tre indicazioni io ho accennato a soluzioni pratiche. Ma non ho certo esaurito il campo delle possibilità di trasformazione delle nostre selve. Credo però d'esser riuscito a dimostrare che queste possibilità esistono.

Il problema della montagna è un problema impellente. Lo spopolamento si accentua ogni giorno di più. L'obiezione che si è sempre fatta in passato alle leggi forestali è quella di essere a carattere negativo: proibire il dissodamento, proibire il pascolo, proibire il taglio dei boschi. Ma se mentre si chiude al montanaro una porta, non lo si aiuta ad aprirne un'altra, come farà egli a vivere?

La questione deve quindi essere esaminata da un punto di vista generale e mi permetto di insistere perchè abbia una soluzione definitiva e positiva possibilmente sollecita.

Non basta, però, onorevoli camerati, indicare delle soluzioni, con la responsabilità che ci viene dal mandato che ci è stato conferito, specialmente in una Camera fascista, ma devono essere additati i possibili mezzi pratici di esecuzione.

Ritengo che le spese occorrenti non siano così forti da non poter essere sostenute anche nel presente periodo di depressione finanziaria.

Si può calcolare che con una spesa di 4-5 milioni all'anno, per un periodo di 20 anni, il problema avrebbe la desiderata soluzione. Se vorrete considerare, onorevoli camerati, che per la bonifica idraulica di prima categoria di una superficie di 1.421.434 ettari, si sono già appaltati lavori per un importo di lire 2,268,342,651, vorrete riconoscere che non è esagerata per ridare la naturale produttività, ossia per bonificare 500.000 ettari di terreno di montagna, la spesa di 4-5 milioni per una ventina d'anni. Occorrono: propaganda, qualche esempio pratico di castagneto, perfezionato a cura dei tecnici statali, studio delle varietà meglio adatte ai luoghi, impianto di vivai, somministrazione gratuita o quasi di piantini già innestati, esenzione di tassa per il periodo in cui il castagneto non produce, premi, gare, contributi, ecc. Abbiamo l'organo adatto, la Milizia Forestale, la quale quasi raddoppiata di numero in confronto alle vecchie amministrazioni forestali, composta di tecnici, di quest'ultima, accresciuta di un numeroso gruppo di valorosi tecnici agrari ed ingegneri, non attende che di cimentarsi in una più larga opera di vera redenzione della montagna. Ma se la somma sovra indicata non si potesse stanziare *ex novo*, io penso, che non si dovrebbe esitare a prelevarla dal capitolo delle bonifiche. Sarebbe questa la prima volta in cui effettivamente il piano verrebbe, con suo sacrificio, in aiuto al monte ed il principio non sarebbe che buono, soprattutto rispondente all'indirizzo corporativo dello Stato fascista.

Onorevoli camerati, ho accennato così semplicemente, come la pratica mi ha suggerito, alla risoluzione del problema della montagna, prendendo lo spunto dal decreto in esame, che riconosco certamente ottimo, nei suoi fini, ma a mio modesto avviso incompleto.

Vi è inoltre qualche altro punto che deve essere chiarito.

Il decreto acconsente il taglio, senza obbligo di autorizzazione speciale dell'amministrazione forestale, di dieci piante, ma solo per il caso in cui il legname venga destinato a combustibile, preparazioni di tavoloni, travi, ecc., mentre lo esclude in modo assoluto per il caso in cui il legname venga destinato alle fabbriche di tannino. Ora io mi immagino che il decreto sia ispirato alle stesse finalità delle vigenti leggi forestali e cioè di impedire il taglio dei boschi, in quanto potrebbe accentuarsi il disordine idrogeologico della montagna. Ma se il taglio di dieci piante è ritenuto innocuo a questo fine, perchè impedirlo quando il legname viene destinato alle

tannerie? Non si colpisce a questo modo più che le fabbriche di tannino il proprietario che resta ostacolato nel realizzare un maggior guadagno da un prodotto già tanto deprezzato? È bene a proposito rilevare che nel decorso anno si importarono per 30 milioni circa di materie concianti dall'estero.

Il decreto acconsente liberamente il taglio di dieci piante ma non fissa il termine nè un limite di superficie. Il permesso di taglio di dieci piante è per una volta tanto od ogni quanto tempo si intende rinnovato? vale per tutta la superficie di castagneto che possiede un proprietario o per una determinata estensione?

In montagna si passa dalla proprietà frazionata al massimo, alla grande proprietà: vi è il piccolo montanaro che non possiede più di poche piante di castagno e colui che le conta a migliaia. Col taglio di dieci piante il primo può denudare completamente il suo piccolo appezzamento di selva, mentre il secondo non avrà modo di tagliare quegli individui deperienti e spesso attaccati da malattia il cui sollecito abbattimento è una necessità.

Io sono sicuro che se si verrà all'adozione di provvedimenti di ordine positivo, si potrà facilmente ovviare a queste piccole lacune, alle quali ho accennato più per scrupolo che per altro, giacchè penso che alle medesime si potrebbe provvedere con eventuali norme di attuazione.

La montagna attende, onorevoli camerati la sua resurrezione.

Il Fascismo che è rivoluzionario ma è anche eminentemente ricostruttore saprà, ne son certo, provvedere. Ne danno affidamento la saggezza del Duce e l'opera del suo Ministro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io assicuro l'onorevole camerata che delle giustissime osservazioni che egli ha fatto in occasione della conversione in legge del decreto 18 giugno 1931, sarà tenuto il doveroso conto in occasione delle istruzioni che dovrò redigere per l'applicazione del provvedimento.

Egli poi, che ha dimostrato ora, come anche in altre circostanze, così profonda conoscenza di questi problemi, ha anche accennato ad un argomento di più vasta portata nel campo dell'economia forestale. Non credo che sia il caso di discuterne in questa sede, anche perchè esso importa questioni inerenti

alle possibilità finanziarie dell'Amministrazione. Perciò vorrei pregare l'onorevole camerata di voler riportare l'argomento in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura e delle foreste, e confido in quella circostanza di potergli dare le assicurazioni più tranquillanti possibili, data la buona volontà del camerata Ministro delle finanze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Viale... È una ipoteca! (*Si ride*).

VIALE. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo H (Zara).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina di navigazione per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo H (Zara) (*Stampato n. 1019-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la

convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina di navigazione per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *H* (Zara) ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi (*Stampato* n. 1023-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Barni. Ne ha facoltà.

BARNI. Onorevoli Camerati! In questo periodo di vita dura, e specialmente durissima per la marina mercantile, non mancano il susseguirsi di previdenze e di provvidenze del Governo e del Regime fascista.

Giorni or sono, la Camera approvava la modifica della Cassa malattie della Gente del mare e dell'aria, Stamane, gli uffici procedevano alla discussione ed alla nomina della relativa Commissione per l'approvazione della convenzione internazionale di Londra sulla sicurezza della vita umana in mare.

È di giorni scorsi il provvedimento del Consiglio dei Ministri per il premio di demolizione per le navi eccessive in disarmo nei diversi porti italiani

Ora la opinione italiana, anzi, la opinione mondiale, è stata richiamata da un grande avvenimento della marina mercantile italiana. Intendo alludere alla fusione delle grandi società di navigazione per passeggeri.

La opinione pubblica si è espressa, attraverso i giornali, in senso largamente favorevole a questa concentrazione. Se tali provvedimenti sono discutibili in altre attività industriali, evidentemente la concentrazione era di opportunità urgente nel ramo della marina mercantile.

Il sottoscritto che ha l'onore di rappresentare coloro, o almeno una parte di coloro che da questa fusione saranno danneggiati, deve, per ispirito fascista, inveterato nell'animo suo, dichiarare che le ragioni di utilità generale del Paese sono da premettersi a qualsiasi interesse particolare.

Ma nel coro generale che vi è stato per questo provvedimento di fusione, non sono mancate, specialmente in una stampa molto vicino a noi, per ragioni geografiche e non per sentimento, certe critiche che tendevano a fare apparire questo provvedimento come unilaterale, a beneficio di una parte sola.

I provvedimenti, tra i quali quello di cui mi occuperò in questo momento, che il Governo fascista, che il Ministro delle comunicazioni, prendono a favore della gente del mare, stanno a testimoniare, invece, della assoluta imparzialità del Regime, tanto di fronte alla forza che è data dalla gente di mare, quanto di fronte alla forza dei datori d'opera.

Il Codice di commercio, anzi le vecchie abitudini e consuetudini della vita di mare, davano un privilegio speciale ai crediti marittimi.

Infatti già in deroga od anzi in amplificazione all'articolo 1950 del Codice civile si faceva richiamo col titolo nono del libro secondo del Codice di commercio a certi privilegi per i quali i creditori marittimi avevano privilegio ulteriore e superiore a quelli contemplati dal Codice civile stesso. Ma questi privilegi avevano una graduatoria che il tempo ha dimostrato essere suscettibile di modificazione.

In pari tempo era già stata costituita per le pensioni dei vecchi marinai la Cassa invalidi, cassa fatta con contributi di ambedue le parti, tanto dei datori di lavoro quanto dei datori d'opera, ed anche questi crediti, che la gestione di questa Cassa invalidi della marina mercantile poteva pretendere dall'armatore dovevano essere tutelati.

Sono state queste le ragioni per le quali già nel 1928 la Camera approvava una nuova elencazione, una nuova graduatoria di privilegi marittimi, ed e ciò dimostra l'assoluta imparzialità del Regime Fascista, tanto dinanzi ad una forza quanto di fronte all'altra. Dal settimo posto, il credito per stipendi dovuti al capitano, agli ufficiali e all'equipaggio per le navi di marina mercantile, veniva portato immediatamente dopo il primo, cioè dopo quello dei rimborsi per spese sindacali o per spese per la curatela e la gestione della nave.

Rimaneva però un dubbio, tanto più che ci si riferiva sempre alla legge apposita della Cassa invalidi, quale fosse la graduatoria di questo credito della Cassa invalidi, e quale fosse la graduatoria del credito che i marittimi, potevano vantare, o, se non i marittimi, poteva lo Stato vantare attraverso alle spese che egli compiva per mezzo dei propri Consoli per il rimpatrio dei marinai in caso di loro abbandono all'estero, o per naufragio, o per incaglio della nave, o per dissesto, che purtroppo avviene di frequente in questo periodo.

Il decreto-legge che è oggi sottoposto alla conversione in legge prevede che anche questi due casi, che cioè il rimborso delle spese perchè il marittimo sia ricondotto in Patria, ed il rimborso o la reintegrazione della tratta tenuta per la Cassa invalidi siano considerati sempre come crediti privilegiati, immediatamente uniti al credito privilegiato degli stipendi per capitani, per ufficiali ed equipaggi della nave.

Non ho che da plaudire all'onorevole relatore, camerata Bertacchi, per le simpatiche parole che egli ha voluto dire a favore della gente marittima e, a nome della gente del mare, non ho che a ringraziare, l'onorevole Ministero, per questo atto di altissima previdenza a favore di coloro, che portano all'estero alta la bandiera della Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente la ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente la riparti-

zione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica (*Stampato* n. 1028-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Mezzetti. Ne ha facoltà.

MEZZETTI. Onorevoli camerati, tra i molti e gravi problemi che lo Stato italiano, come gli altri Stati successori dell'Impero austro-ungarico, dovette risolvere, si presentò quello della liquidazione dell'Istituto Imperiale di emissione, la Banca austro-ungarica. In virtù dell'articolo 206 del Trattato di San Germano e dell'articolo 189 del Trattato del Trianon, la Commissione delle riparazioni nominò un Comitato liquidatore della Banca austro-ungarica, con l'incarico di ripartire fra i vari Stati successori, cioè i sette Stati che sono risultati dallo smembramento dell'Austria-Ungheria, le attività provenienti dalla liquidazione della Banca stessa.

La quota di attività assegnata a ciascuno dei sette Stati doveva essere ripartita fra i possessori delle corone circolanti nel territorio di ciascuno degli Stati interessati. A tale scopo l'Italia, nel marzo del 1922, invitò tutti i portatori della valuta austro-ungarica a depositarla presso le sezioni di tesoreria.

L'importo delle corone ritirate, unitamente a quello delle corone convertite dal Governo italiano, risultò in un ammontare di circa 3 miliardi e mezzo; ma avendo la Commissione delle riparazioni escluso dal riparto, e ciò per tutti gli Stati, i biglietti di emissione posteriore al 27 ottobre 1918, venne proporzionalmente ridotto l'ammontare da ciascuno Stato denunziato; e quindi per l'Italia furono ammessi al riparto soltanto 2 miliardi e mezzo di corone.

La liquidazione oggi può dirsi ultimata, e quantunque siano in corso talune questioni, anche qualcuna grave, il Governo italiano, per non prolungare più oltre l'attesa dei portatori di corone, ha proposto il decreto in esame, col quale si autorizza il Governo a corrispondere loro la quota di riparto spettante, con quelle modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze.

Questo decreto, la cui conversione è assai importante, noi lo dobbiamo approvare con la convinzione di aver compiuto un atto conscienciosamente onesto: nel senso di venire incontro e di soddisfare pienamente alle legittime aspettative dei singoli interessati, col pagamento delle quote loro attribuite;

ma soprattutto dando a questa approvazione il significato altissimo, che la politica finanziaria ed economica del Regime Fascista, anche in questa che è una minima manifestazione di fronte a molte altre, è stata chiara, lineare e onestissima (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, riguardante il riparto delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931. (*Stampato n. 1033-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gibertini. Ne ha facoltà.

GIBERTINI. Onorevoli camerati, il progetto sottoposto alla nostra approvazione si presta ad alcune considerazioni a mio avviso non del tutto prive di fondamento.

Tale progetto dimostra ancora una volta la tendenza del Governo a favorire il pareggio della bilancia commerciale, non solo, ma a galvanizzare, diremo così, gli scambi commerciali in quanto il pareggio ottenuto con la diminuzione pura e semplice delle importazioni può voler dire un grave sacrificio per il lavoro italiano quando le diminuzioni com-

prendono materie prime che possono essere lavorate in Italia.

Il lavoro italiano è una ricchezza che può esserci invidiata dalle altre Nazioni quando abbia una necessaria occupazione. È una fonte di energia che non bisogna lasciare allo stato potenziale. Per fare questo, l'attuazione dei progetti del Governo è affidata a un intervento commerciale inteso nel senso di valorizzare il prodotto italiano sia in Italia quanto all'estero.

Noi, che molte volte abbiamo deprecato l'intervento del commercio di forze che vanno ad incunearsi tra produttori e consumatori per allontanare quelli che sono i prezzi al minuto dai prezzi all'ingrosso, dobbiamo riconoscere che l'azione commerciale invece può essere di grande giovamento, quando, come reclamava ieri il camerata Serono, si specializzi e possa diventare la fonte veramente attiva di espansione dei nostri prodotti all'estero.

Il camerata Benni ha rilevato l'importanza di questo grosso volume di scambi commerciali perchè anch'egli, nella sua relazione molto lucida, ha riconosciuto appunto che noi abbiamo bisogno di dare lavoro ai nostri operai. Io non ho più che da fare appello all'energia, diciamo così, del camerata Lantini, perchè sappia fare una organizzazione commerciale specializzata e ben organizzata che serva a valorizzare al massimo la nostra produzione.

Il Governo dà l'esempio dell'avviamento su questa strada. Bisogna che i commercianti sappiano valorizzare i prodotti per la rinascita italiana. È un compito nobilissimo che, sono certo, i commercianti sapranno assolvere; tanto meglio se il camerata Lantini si mostrerà di buona voglia nel guidarli su questa strada. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali (*Stampato* n. 1039-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie (*Stampato* n. 1043-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Del Bufalo. Ne ha facoltà.

DEL BUFALO. Onorevoli Camerati, permettetemi di richiamare la vostra attenzione sulla conversione in legge del decreto-legge che, con tempestiva previggenza, fu emanato il 17 settembre scorso per l'autorizzazione a spendere 150 milioni per opere pubbliche straordinarie.

Il criterio informatore di lenire la disoccupazione mediante l'esecuzione di lavori, invece che con la elargizione di sussidi, non può che riscuotere l'unanime approvazione.

Sono 150 milioni che vanno aggiunti a quelli già predisposti per la bonifica integrale e per altre opere, tutte ad altissima percen-

tuale di impiego di mano d'opera, e che nel complesso ci permettono di guardare con sufficiente tranquillità alla prossima stagione invernale.

I criteri seguiti nella ripartizione sono pure ottimi. Dei 150 milioni la massima parte, 106, sono destinati ad opere idrauliche che sono tra le più urgenti e le più redditizie in quanto, quasi sempre, servono ad evitare alle campagne danni il cui ammontare è spesso superiore al valore stesso delle opere di difesa. Tra le opere idrauliche previste, per un importo di circa 40 milioni, si noverano i lavori del Po per la sistemazione dell'alveo di magra e per il completamento degli argini di massima piena.

Anche sotto questo aspetto, la provvidenza è opportuna anche perchè si riprende l'attuazione di un programma lasciato per troppo tempo sospeso, quello della navigazione del Po fino a Milano e della irrigazione della valle Padana.

Tale problema è affrontato oggi dai tecnici con una concezione completa e di massima utilizzazione e reddito perchè, con le nuove direttive, si potrà provvedere largamente alla irrigazione e, nel contempo, si potrà utilizzare il nostro maggior corso di acqua per natanti fino a seicento tonnellate che risalgono dal mare fino a Milano.

In vero occorreranno all'uopo altri 120 milioni: ora che si è iniziata l'opera è augurabile che sia condotta al termine al più presto facendone oggetto delle ordinarie previsioni di bilancio.

A tal proposito è da rilevare che lo studio fatto dagli organi tecnici del Ministero sulla urgenza delle opere da eseguire forse permettono di approntare un piano completo di lavori per gli anni seguenti, in considerazione che, anche per l'avvenire, per un periodo che ci auguriamo il più breve possibile, sarà necessario provvedere con lavori pubblici alla diminuzione della disoccupazione invernale.

A tal uopo non sarebbe fuori luogo studiare la possibilità di sospendere quelle opere, che l'economia e la tecnica consentono, durante il periodo estivo, quando i lavori campestri assorbono la mano d'opera, in modo che possano essere riprese ed intensificate nel periodo invernale.

Lo stanziamento è suddiviso in categorie di lavori e sono elencate le provincie in cui debbono eseguirsi.

La mancata specificazione delle singole opere è cosa saggia, in quanto permetterà di attribuire le spese predette alle località che più ne richiederanno l'attuazione.

La bontà dei fini che si propone la legge e la tempestività della legge stessa stanno a provare ancora una volta la cura che pone il Regime nel risolvere i problemi sociali e tecnici della Nazione, non perdendo di vista i criteri di saggia economia. Perciò, votando favorevolmente, approveremo oltre e più che la presente legge, le direttive che l'hanno informata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazioni di spese per opere pubbliche straordinarie ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina. (*Stampato n. 1049-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione dell'articolo unico.

GAZZERA, *Ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *Ministro della guerra*. Chiedo, d'accordo col relatore, di potere aggiungere al decreto, che si converte in legge, un articolo 3-bis così concepito: « È data facoltà al Ministro della guerra, di concerto con i Ministri della marina e dell'aeronautica, di emanare le norme esecutive occorrenti ».

PRESIDENTE. Il Ministro della guerra propone che nel disegno di legge, n. 1049, l'articolo unico sia completato con l'aggiunta, al testo del decreto, di un articolo 3-bis così

concepito: « È data facoltà al Ministro della guerra, di concerto con i Ministri della marina e dell'aeronautica, di emanare le norme esecutive occorrenti ».

Pongo a partito questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Allora l'articolo unico con l'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro, ed approvata dalla Camera, risulta così concepito:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina con la seguente aggiunta:

ART. 3-bis. — « È data facoltà al Ministro della guerra, di concerto con i Ministri della marina e dell'aeronautica, di emanare le norme esecutive occorrenti ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare (*Stampato n. 1050-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio de-

creto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori. (*Stampato* n. 1053-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Parea. Ne ha facoltà.

PAREA. Onorevoli Camerati, il Governo fascista è sempre pronto ad accorrere dove la necessità lo vuole ed a prendere i provvedimenti che essa reclama. Una novella prova di questa sua attività l'abbiamo precisamente nella legge che siete chiamati ad approvare. Se essa non riveste un'enorme importanza, si rivela però di una grandissima delicatezza.

Per poter dimostrare la forza e l'opportunità della legge stessa, io devo riferirmi a un'epoca lontana, fortunatamente, ma che si ripercuote su quella presente. Devo rivolgere lo sguardo a quell'epoca quando la lira italiana era attaccata da tutte le parti, quando da ogni nazione, si può dire, si attaccava questa disgraziata lira, che si difendeva come poteva. Ma la sfiducia doveva per forza subentrare; quindi avvenne una corsa pazzca per l'acquisto di valori industriali, perchè si riteneva che il valore della moneta dovesse andare a zero, e si dava maggior valore ai titoli industriali perchè potevano rappresentare una immobilizzazione, un valore reale. Di quei prezzi iperbolici sui quali si è innestata una speculazione al rialzo. Ma a un dato momento, mentre sul mercato si accumulavano delle grigie nuvole, mentre i finanzieri improvvisati potevano cominciare a versare le lacrime, venne fuori il colpo di fulmine, cioè le tanto discusse leggi De Stefani.

Erano errate queste leggi? No, mille volte no; erano leggi sane nella loro essenza,

erano leggi assolutamente necessarie per poter tutelare il mercato. Forse il colpo di fulmine venne senza la preparazione della pioggia, ed essenzialmente non si tutelò abbastanza un deposito che doveva farsi da parte di chi operava, e fu lasciato in mano agli agenti. Venne così coinvolto, nei numerosi fallimenti che seguirono, quel denaro che avrebbe dovuto essere tutelato fino all'ultimo momento. Perciò non consento molto con la relazione della Giunta del bilancio là dove dice che quei provvedimenti non ebbero pratica attuazione. L'attuazione l'ebbero, e ve lo possono dire purtroppo quelli che ci hanno rimesso il loro denaro.

Con la legge De Stefani subentrò sui mercati un'epoca più calma, di scoraggiamento un po'. Poi venne la squilla di Pesaro, la quale non ha soltanto quel valore morale che giustamente le si dà, ma anche un valore materiale; gli speculatori sulla lira rimasero pensosi davanti a quella squilla, sia perchè ritennero che, naturalmente, data la persona che l'aveva emanata, avrebbero avuto la schiena ben coperta, sia perchè contavano giustamente sulla ripercussione che quella legge avrebbe avuto sul mercato. E allora le posizioni sulla lira furono rovesciate; « rovesciare la situazione » in termine borsistico vuol dire fare un'operazione opposta: chi prima ha venduto compra per il doppio.

Quindi si ebbe una rivalutazione graduale della lira italiana.

Ora veniamo al tempo presente. Il tempo presente ci dimostra una grande fiducia nella lira e una risoluta sfiducia di tutti i titoli industriali, sfiducia che è arrivata a tal punto da rendere quasi a zero le immobilizzazioni. Vi sono delle società che ai valori attuali quotati in Borsa rappresentano soltanto l'esazione dei loro crediti. Quindi siamo di nuovo in un momento tipico, nel quale l'intervento di un'autorità superiore era necessaria, perchè si doveva impedire che su questa sfiducia si imperniasse nuovamente una speculazione opposta di quella del 1925.

Non posso quindi che associarmi agli elogi che giustamente la relazione della Giunta del bilancio fa a questo disegno di legge, di cui riconosco una sola differenza in confronto di quella del 1925, cioè la sua elasticità, in quantochè nel 1925 si faceva una imposizione con una legge, mentre ora si dà una facoltà a chi guida la finanza italiana, facoltà che naturalmente egli saprà adoperare con quella delicatezza che la cosa comporta.

Difatti leggendo il decreto io vedo il punto sostanziale in cui si dice: « Tale

disposizione potrà dal Ministero stesso essere modificata e revocata quando ne riconosca l'opportunità ». Mi sembra quindi che si possa interpretare detto decreto nel senso che l'onorevole Ministro potrà prescrivere ai venditori il deposito dei titoli o la copertura del 25 per cento in contanti ed eventualmente anche modificare questo 25 per cento; così come ai compratori potrà prescrivere il deposito intero della somma dovuta oppure il 25 per cento o quella percentuale che crederà utile dato il momento del mercato.

Io mi auguro che queste varianti nelle disposizioni che regolano la Borsa siano proseguite, perchè realmente il regolamento sulla Borsa ha bisogno di molte varianti. La sfiducia attuale, per esempio, non è data tanto dagli speculatori, quanto dall'agente che vuol vendere e che non trova compratori.

La finanza italiana, onorevoli Camerati, è a una svolta molto rigorosa. Siamo al momento tipico nel quale si deve decidere fra chi ha fede nell'avvenire e chi non ha fede. Chi non ha fede nell'avvenire resti nel suo oscurantismo; chi ha fede ha l'obbligo, ha il dovere, di adottare ed approvare qualunque disposizione che tenta a far superare la crisi attuale. La nave italiana è scossa da un mare burrascoso, ma ha salda la struttura e lo dimostra con la facilità con la quale ha rimborsato i crediti bancari all'estero, acquistando per sé un credito formidabile per l'avvenire.

Il nocchiero che la guida — e che Dio nella sua immensa bontà ci ha dato — la sa guidare con mano sicura e con occhio vigile. La ciurma è un popolo che nel nome santo della sua nave ha saputo morire e soffrire.

Per poco soltanto che il vento della fede e della costanza l'aiuti, essa non mancherà di giungere al porto glorioso del suo radioso avvenire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931. (*Stampato n. 1057-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai

dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati. (*Stampato* n. 1058-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (*Stampato* n. 1059-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, concernente, nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giu-

gno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala. (*Stampato* n. 1060-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio. (*Stampato* n. 1062-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum. (*Stampato n. 1064-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE

BUTTAFOCHI

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Fera e Chiurco a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

FERA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente modificazioni agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente gli ordinamenti interni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. (1075-A)

CHIURCO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1241, concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile. (1125)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di Note il 29 aprile 1931. (1016)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (1017)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno. (1018)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina per l'esercizio delle linee sovvenzionate di navigazione costituenti il gruppo *H* (Zara). (1019)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi. (1023)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente la ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica. (1028)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931. (1033)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali. (1039)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie. (1043)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina; (1049)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare; (1050)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori; (1053)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931; (1057)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1931, n. 695, portante modificazioni ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati; (1058)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate; (1059)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala; (1060)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio; (1062)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum. (1064).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della prima votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di note il 29 aprile 1931: (1016)

Presenti e votanti.	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	252
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia: (1017)

Presenti e votanti.	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	253
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno: (1018)

Presenti e votanti.	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	253
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina per l'esercizio delle linee sovvenzionate di navigazione costituenti il gruppo H (Zara): (1019)

Presenti e votanti.	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	254
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi: (1023)

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	254
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente la ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica: (1028)

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	254
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931: (1033)

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	253
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali: (1039)

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	250
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie: (1043)

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	254
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Ardissonne — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Bacci — Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Baragiola — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bigliardi — Bilucaglia — Bodrero — Bombrini — Bonardi — Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruni — Buronzo.

Cacciari — Caldieri — Calvetti — Calza Bini — Cao — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Cartoni — Casalini — Cascella — Castellino — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Costamagna — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Carli — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Nobili — Dentice Di Frasso — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fossa — Franco — Frignani — Fusco.

Gaetani — Garelli — Gargioli — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giarratana — Gilbertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Imberli — Irianni.

Jannelli.

Landi — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lupi.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maresi — Mantovani — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapiola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Melchiori — Mendini — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciatelli — Molinari — Monasta — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti.

Natoli — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo.

Pala — Palermo — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Polverelli — Pottino — Preti — Protti.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Savini — Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Sirca — Solmi — Starace Achille — Suvich.

Tanzini — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Vascellari — Vasselli — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino.

Zingali.

Sono in congedo:

Biancardi — Bono — Brunelli.

Canelli.

Ducrot.

Foschini.

Gabasio — Gangitano.

Martire — Mottola Raffaele — Muzzarini.

Pace — Pirrone — Pisenti Pietro.

Raffaelli — Romano Ruggero.

Sono ammalati:

Bonaccini.

Carusi.

Gaddi-Pepoli — Geremicca.

Josa.

Maggio Giuseppe — Mazzini.

Scarfioffi.

Tallarico.

Vassallo Ernesto.

Assenti per ufficio pubblico:

Angelini.

Banelli — Bisi — Blanc — Borgo — Bruchi.

Caccese — Capoferri — Ceci — Coselschi.

Felicioni — Fornaciari — Forti — Fregonara.

Giuriati Domenico.

Jung.

Leale — Lucchini.

Panunzio — Puppini.

Sardi — Steiner — Storace Cinzio.

Vecchini.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina: (1049)

Presenti e votanti 277

Maggioranza 139

Voti favorevoli 274

Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare: (1050)

Presenti e votanti 277

Maggioranza 139

Voti favorevoli 276

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori: (1053)

Presenti e votanti 277

Maggioranza 139

Voti favorevoli 277

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931: (1057)

Presenti e votanti 277

Maggioranza 139

Voti favorevoli 277

Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1931, n. 695, portante mo-

dificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati: (1058)

Presenti e votanti.	277
Maggioranza	139
Voti favorevoli	277
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate: (1059)

Presenti e votanti.	277
Maggioranza	139
Voti favorevoli	277
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala: (1060)

Presenti e votanti.	277
Maggioranza	139
Voti favorevoli	276
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio: (1062)

Presenti e votanti.	277
Maggioranza	139
Voti favorevoli	277
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum: (1064)

Presenti e votanti.	277
Maggioranza	139
Voti favorevoli	277
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Ardissonne — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baisrocchi — Balbo — Baragiola — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Bagnotti — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bigliardi — Bilucaglia — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Borghese — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia — Bruni — Buronzo.

Cacciari — Caldieri — Calvetti — Calza Bini — Cao — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Cariolato — Cartoni — Casalini — Cascella — Castellino — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Costamagna — Cristini — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Carli — De Cinque — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Nobili — Dentice Di Frasso — De' Stefani — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fossa — Franco — Frignani — Fusco.

Gaetani — Garelli — Gargioli — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giaratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli.

Landi — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lupi — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti.

Natoli — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo.

Pala — Palermo — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Polverelli — Porro Savoldi — Potino — Preti — Protti.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Savini — Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Starace Achille — Suvich.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Vascellari — Vasselli — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino.
Zingali.

Sono in congedo:

Biancardi — Bono — Brunelli.
Canelli.
Ducrot.
Foschini.
Gabasio — Gangitano.
Martire — Mottola Raffaele — Muzzarini.
Pace — Pirrone — Pisenti Pietro.
Raffaelli — Romano Ruggero.

Sono ammalati:

Bonaccini.
Carusi.
Gaddi-Pepoli — Geremicca.
Josa.
Maggio Giuseppe — Mazzini.
Scarfiotti.
Tallarico.
Vassallo Ernesto.

Assenti per ufficio pubblico:

Angelini.
Banelli — Bisi — Blanc — Borgo — Bruchi.
Caccese — Capoferri — Ceci — Coselschi.
Felicioni — Fornaciari — Forti — Fregonara.
Giuriati Domenico.

Jung.

Leale — Lucchini.

Panunzio — Puppini.

Sardi — Steiner — Storace Cinzio.
Vecchini.

La seduta termina alle 18.20.

**Ordine del giorno per la seduta di domani
alle ore 16.**

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il Ministro delle finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi. (1055)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1931, n. 983, che accorda la temporanea importazione del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni. (1066)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante l'istituzione fino al 31 dicembre 1932, di un dazio di confine sul carbone di legna. (1069)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazioni al regime doganale degli estratti tannici per concia. (1070)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero. (1071)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli oli minerali. (1073)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari. (1078)

8 — Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12. (1083)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1043, relativo al finanziamento dell'Istituto Nazionale L.U.C.E. (1085)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 741, col quale il

Ministro dell'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado nono del gruppo A nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche. (1086)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 624, recante modificazione del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa ». (1087)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 913, concernente il trattamento economico al Generale di Corpo d'Armata incaricato delle funzioni di Presidente del Comitato per la mobilitazione civile. (1088)

13 — Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, riguardante il condono degli assegni corrisposti o da corrispondere alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia ». (1099)

14 — Riduzione del contributo del Ministero dell'aeronautica alla Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma. (1100)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'articolo 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica. (1101)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale. (1106)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro. (1108)

18 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300. (1128)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI